

ATTO NORMATIVO DIOCESANO

Cenni Storici sulle origini dell' Azione Cattolica a Pistoia

Le prime tracce di un movimento cattolico nella Diocesi di Pistoia risalgono all'anno 1876, per opera dell'allora vescovo Monsignor Niccolò Sozzifanti.

Il 5 Febbraio 1888 si costituì, in una sala del palazzo vescovile di Pistoia, il primo nucleo di una associazione cattolica giovanile con il nome di Associazione giovanile cattolica Sant'Atto, dal nome del Santo Vescovo pistoiese.

Nel 1894 il lavoro continuativo dell'associazione giovanile cattolica pistoiese preparò il terreno e agevolò la formazione di un centro direttivo per la costituzione della Società Cattolica nella città e nella diocesi di Pistoia. Iniziarono presto a sorgere nelle parrocchie delle associazioni che si chiamarono Comitati parrocchiali, e che divennero come tanti piccoli centri propulsori di vita cattolica.

Nel Maggio del 1898 agitazioni popolari crearono notevoli disordini e scontri con le forze dell'ordine. Anche Pistoia fu soggetta a ripercussioni a causa di queste agitazioni. In tali condizioni il Parlamento Italiano rovesciò il ministero presieduto dal Marchese di Rudini e Re Umberto incaricò il Generale Pelloux alla formazione del nuovo Ministero. Pelloux dichiarò lo stato di assedio in provincia di Firenze e nominò il Generale Heusch Commissario con pieni poteri. Costui soppresse molti giornali, fra cui la "Difesa Cattolica" di Pistoia (giugno 1898); inoltre disciolse le associazioni sovversive e con esse le associazioni cattoliche.

Venne dimenticato di sciogliere soltanto il comitato parrocchiale di Montemagno, e questa fu l'unica Associazione Cattolica in Diocesi, che non ebbe alcuna molestia d'intimazione e sequestri.

Pochi mesi prima lo scioglimento delle associazioni cattoliche, nel Marzo dell'anno 1898, grazie all'operosità del sacerdote Augusto Franchi e di Tommaso Morandi era stato costituito, sotto la presidenza, dell'avvocato Luigi Chiappelli un Circolo Ricreativo Cattolico.

Il Circolo Ricreativo Cattolico fu lasciato vivere anche durante la procella anticlericale. Pur calmandosi le ostilità nei confronti delle associazioni cattoliche, era però rimasto nell'animo dei cattolici molta diffidenza, ed era evidente che non era più il caso di riorganizzare i vecchi gruppi. Si cercò per questo di favorire il nascere di quel movimento sociale cristiano che da qualche anno si era formato in Francia, in Germania e nel Belgio, il quale era costituito da organismi cattolici di natura economica e sociale.

Nacque così a Pistoia il Gruppo Democratico Cristiano, unione del Circolo Ricreativo Cattolico e di una associazione di cultura, a sostegno di un programma sociale orientato ai principi cristiani.

Il 26 Marzo 1911, durante il Convegno Giovanile diocesano, si costituì la Federazione Giovanile Diocesana Pistoiese. Tale costituzione fu in seguito comunicata al Presidente della Società della Gioventù Cattolica Italiana di Roma.

Il 24 Settembre 1911 venne ufficialmente costituita la Federazione Diocesana Cattolica Pistoiese della Gioventù Italiana di Azione Cattolica.

Preambolo

L'Azione Cattolica della Diocesi di Pistoia

è convinta

che il laico cristiano è chiamato a vivere il proprio tempo , ad affrontare le problematiche che questa società che cambia gli propone; è chiamato ad animare e giudicare dall'interno il mutamento socio-culturale che tocca così radicalmente il nostro Paese.

è altrettanto convinta però

che la risposta positiva a questo possa realizzarsi solo nella misura della sua reale maturità umana e cristiana.

si impegna quindi con tutte le sue forze

per un cammino formativo orientato alla costante ricerca nelle concrete situazioni dell'esistenza , di una maturità vissuta da adulti come quella prospettata dall'apostolo Paolo:

"Non però che io abbia già conquistato il premio o sia ormai arrivato alla perfezione; solo mi sforzo di correre per conquistarlo, perché anch'io sono stato conquistato da Gesù Cristo.

Fratelli, io non ritengo ancora di esservi giunto, questo soltanto so: dimentico del passato e proteso verso il futuro, corro verso la mèta per arrivare al premio che Dio ci chiama a ricevere lassù, in Cristo Gesù". (Fil. 3,12-14)

Parte Prima

<p style="text-align: center;">PRINCIPI E FONDAMENTI DELL'AZIONE CATTOLICA DELLA DIOCESI DI PISTOIA</p>
--

Art. 1 L'Atto Normativo Diocesano

1. - Il presente Atto Normativo Diocesano, nel rispetto dei principi stabiliti dallo Statuto dell'Azione Cattolica Italiana e dal Regolamento Nazionale di attuazione, contiene le norme che disciplinano la vita, l'ordinamento e le funzioni dell'associazione di Azione Cattolica della Diocesi di Pistoia e delle sue articolazioni territoriali.

Art. 2 L'Azione Cattolica diocesana

1. - L'Azione Cattolica diocesana è un'associazione ecclesiale che riunisce tutti i laici che nella Diocesi di Pistoia aderiscono all'Azione Cattolica Italiana.

2. - L'Azione Cattolica promuove ed attua nella Diocesi di Pistoia le scelte dell'Azione Cattolica Italiana, con iniziative di formazione degli aderenti, nel rispetto dei valori dell'unitarietà e della partecipazione di tutti gli aderenti al perseguimento degli scopi associativi.

Art. 3 I laici di Azione cattolica

I laici che aderiscono all'Azione Cattolica diocesana:

- a) si impegnano a vivere quotidianamente, alla sequela del Signore Gesù, la loro personale adesione al Vangelo, nella famiglia, nello studio, nel lavoro, nei luoghi della sofferenza e nel tempo non lavorativo;
- b) partecipano attivamente alla vita della Chiesa, di cui sono corresponsabili in piena e permanente comunione con il Vescovo e il presbiterio diocesano, favorendo il dialogo e la collaborazione con le altre aggregazioni di fedeli laici;
- c) operano nel mondo per l'animazione cristiana della realtà culturale, sociale e politica valorizzando quella tensione alla verità, alla pace, alla giustizia e al bene comune, che è propria dell'impegno dei cristiani nella storia.

Art. 4 La scelta missionaria

1. - L'Azione Cattolica diocesana fa propria l'opera della Chiesa locale, cioè l'annuncio del Vangelo alle donne e agli uomini che abitano la Diocesi di Pistoia.

2. - Gli aderenti all'Azione Cattolica diocesana sono impegnati a testimoniare con la loro vita la gioia della Pasqua di Cristo, vera novità della storia e unica fonte di salvezza per tutti gli uomini.

3. - La Presidenza e il Consiglio dell'Azione Cattolica diocesana hanno il compito di pensare, progettare e promuovere esperienze di annuncio del

Vangelo, rivolte a coloro che credono, che sono incerti nel credere, che non credono.

Art. 5 La formazione

1. - L'Azione Cattolica diocesana seguendo, anche con propria mediazione, gli itinerari dell'Azione Cattolica Italiana, promuove la formazione cristiana degli aderenti chiamati a vivere e comunicare la fede nella Diocesi di Pistoia.

2. - Scopi di tale processo formativo sono la crescita della fede, la maturità ecclesiale e la responsabilità laicale.

3. - Questo processo formativo tiene conto delle diverse esigenze di bambini, ragazzi, giovani e adulti, ponendosi al servizio della crescita della coscienza cristiana nelle diverse stagioni della vita.

4. - La Presidenza Diocesana si impegna a fornire agli aderenti itinerari formativi qualificati e rispondenti alla realtà diocesana e parrocchiale.

Art. 6 L'unitarietà e la democraticità

1. - La vita associativa dell'Azione Cattolica diocesana si configura come un'esperienza unitaria condivisa da ragazzi, giovani e adulti accomunati dalla volontà di vivere e comunicare il Vangelo nella realtà in cui sono inseriti.

2. - La vita associativa è caratterizzata dalla piena partecipazione degli aderenti, a tutti i livelli, personalmente o attraverso responsabili democraticamente eletti.

Art. 7 Sede e legale rappresentante

1. - La sede dell'Azione Cattolica diocesana è in Pistoia, Via Puccini 36.

2. - Legale rappresentante dell'Associazione è il Presidente Diocesano nominato con le modalità indicate all'art. 22 del presente Atto Normativo Diocesano.

Parte Seconda

VITA E ORDINAMENTO ASSOCIATIVO

TITOLO PRIMO

Adesione e partecipazione all'Azione Cattolica diocesana

Art. 8 L'adesione

1. - L'adesione all'Azione Cattolica diocesana è una scelta libera e personale che richiede l'impegno a partecipare alla vita associativa, in particolare ai momenti formativi e di espressione democratica.
2. - Si aderisce all'Azione Cattolica diocesana attraverso le associazioni parrocchiali o interparrocchiali, oppure attraverso i gruppi o i movimenti espressamente previsti al successivo Titolo Secondo.
3. - L'adesione avviene secondo le modalità stabilite dal Regolamento Nazionale di attuazione.

Art. 9 Diritti e doveri di partecipazione

1. - Gli aderenti all'Azione Cattolica diocesana sono tutti personalmente responsabili della vita associativa che si impegnano a promuovere e a diffondere in tutte le sue forme.
2. - Essi eleggono o direttamente o tramite loro delegati i responsabili dell'Associazione a tutti i livelli. I bambini e i ragazzi esprimono la loro preferenza tramite il voto del loro educatore.
3. - Ciascun aderente contribuisce personalmente alle necessità economiche dell'associazione, secondo le deliberazioni annuali del Consiglio Diocesano in ottemperanza a quanto previsto in materia dallo Statuto e dal Regolamento Nazionale.

Art. 10 Regole per l'esercizio del voto

1. - Il voto si esercita personalmente e non può essere delegato, salvo per i casi esplicitamente previsti in normativa specifica.
2. - Anche per tutte le altre regole generali di esercizio del voto, per le norme sull'elettorato attivo e passivo, sulla durata degli incarichi, incompatibilità e decadenza vale il dettato del Regolamento Nazionale di attuazione.

Art. 11 I sacerdoti Assistenti

1. - L'Azione Cattolica diocesana ha un sacerdote Assistente generale e un Vice-Assistente per ciascuna delle sue componenti, nominati dal Vescovo Diocesano.

2. - Nelle associazioni parrocchiali assistente dell'Associazione è il parroco o un altro sacerdote collaboratore scelto dal parroco.

3. - I sacerdoti Assistenti curano la vita spirituale e il senso apostolico dell'associazione. Essi partecipano alla vita dei gruppi e alle Assemblee, ai Consigli e alle Presidenze dell'Associazione e delle sue articolazioni, senza diritto di voto.

TITOLO SECONDO

Le Articolazioni dell'Associazione Diocesana

Art. 12 Articolazione dell'Azione Cattolica diocesana

L'Azione Cattolica della Diocesi di Pistoia si articola in associazioni territoriali, di norma riferite alla comunità parrocchiale, in gruppi e movimenti.

Art. 13 Associazioni parrocchiali e interparrocchiali

1. - L'Azione Cattolica parrocchiale è l'articolazione dell'Azione Cattolica diocesana sul territorio.

2. - E' formata da tutti i laici della parrocchia che aderiscono all'Azione Cattolica Italiana.

3. - All'interno dell'Azione Cattolica parrocchiale possono costituirsi gruppi per favorire una specifica esperienza missionaria associativa.

4. - Laddove le situazioni parrocchiali lo consiglino, possono sorgere associazioni interparrocchiali. Queste associazioni si articolano allo stesso modo delle associazioni parrocchiali. Spetta al Consiglio e alla Presidenza diocesana promuovere tali associazioni offrendo indicazioni e modalità concrete in ordine alla loro strutturazione.

Art. 14 I Gruppi di "impegno specifico"

Il Consiglio Diocesano può riconoscere o promuovere la costituzione di gruppi operanti nella Diocesi allo scopo di attuare la missione propria dell'associazione in rapporto a specifiche condizioni ed esperienze di vita o a specifici ambienti.

TITOLO TERZO

L'Associazione Diocesana e i suoi organi

Art. 15 Organi dell'associazione diocesana

Gli organi dell'Associazione Diocesana sono: l'Assemblea Diocesana, il Consiglio Diocesano, la Presidenza Diocesana e il Presidente Diocesano.

Art. 16 L'Assemblea Diocesana

1. - L'Assemblea Diocesana è costituita dai componenti il Consiglio diocesano e dai delegati delle Associazioni, dei gruppi e dei movimenti, scelti secondo le norme previste dal presente Atto Normativo Diocesano.

2. - L'assemblea diocesana si riunisce in via ordinaria ogni tre anni per deliberare gli obiettivi e le linee programmatiche dell'Associazione e per l'elezione del consiglio diocesano e in via straordinaria su richiesta della Presidenza diocesana o di 2/3 del Consiglio diocesano. Ogni anno è convocata l'Assemblea per le verifiche e gli aggiornamenti e per presentare i bilanci.

3. - L'Assemblea diocesana elegge i rappresentanti diocesani all'Assemblea nazionale in base ai criteri stabiliti dal Regolamento Nazionale.

Art. 17 Composizione dell'Assemblea Diocesana

1. - L'Assemblea diocesana è composta da:

- a) il Presidente parrocchiale e un delegato per ogni componente (adulti, giovani, educatori Acr) dell'Associazione parrocchiale;
- b) un ulteriore delegato per le Associazioni parrocchiali con più di 30 aderenti; ulteriori due delegati per le Associazioni parrocchiali con più di 60 aderenti.
- c) i Consiglieri diocesani uscenti;
- d) i Rappresentanti del Msac, del Mlac, di Fuci, Meic e Mieac, in numero di tre per ognuno.

2. - Per i delegati delle associazioni parrocchiali, il consiglio diocesano con apposita delibera detta le modalità di designazione tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) la designazione spetta alla assemblea parrocchiale o su mandato dell'assemblea parrocchiale al consiglio parrocchiale;
- b) nella designazione si deve mantenere un'equa rappresentanza di giovani, adulti ed educatori Acr.

Art. 18 Elezione del Consiglio Diocesano

1. - L'assemblea diocesana all'inizio di ogni triennio elegge 15 componenti del consiglio diocesano.

2. - Possono essere candidati tutti gli aderenti dell'Azione cattolica diocesana che abbiano compiuto il 18° anno di età, sentito il parere del presidente parrocchiale e del parroco.

3. - La presidenza diocesana uscente, su indicazione dei consiglieri dei giovani, degli adulti e degli educatori dell'Acr, presenta all'assemblea diocesana tre liste di candidati al consiglio diocesano, una per ciascuna componente associativa. Altre candidature possono essere presentate in sede di assemblea diocesana nei tempi previsti dall'atto di convocazione dell'assemblea. Tali candidature devono essere presentate dal consiglio parrocchiale, sentito il parere del parroco, e firmate per accettazione dai candidati.
4. - Le elezioni si svolgono su 3 liste che raccolgono rispettivamente le candidature riferite alle seguenti componenti la realtà associativa: adulti, giovani, educatori dell'Acr.
5. - Ogni componente l'assemblea diocesana partecipa alle votazioni su ciascuna delle liste indicate al comma 3 e può esprimere fino a 3 preferenze per ognuna di esse.
6. - Sono eletti i candidati più votati di ciascuna lista: i primi 5 per gli adulti, i primi 5 per i giovani, i primi 5 per gli educatori dell'Acr. A parità di voti è eletto il più anziano di età.
7. - Non può essere candidato o cooptato a consigliere diocesano, in rappresentanza della medesima componente associativa, chi ha ricoperto questo incarico per due mandati consecutivi, esclusi i membri di presidenza che hanno svolto un solo mandato.

Art. 19 Il Consiglio Diocesano

1. - Il Consiglio Diocesano è composto dai membri eletti dall'assemblea, dai segretari del Movimento Lavoratori di Azione Cattolica e del Movimento Studenti di Azione Cattolica, dai rappresentanti della Federazione Universitaria Cattolica Italiana, del Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale e dal Movimento di impegno educativo di Azione Cattolica, dai membri della presidenza che non siano già consiglieri.
2. - Il consiglio diocesano:
 - a) assume la responsabilità della vita e delle attività della associazione diocesana, in attuazione degli obiettivi e delle linee programmatiche indicati dalla assemblea diocesana; studia, promuove e cura le iniziative della associazione diocesana anche con assemblee e/o incontri di settore ed articolazione; delibera la partecipazione dell' Azione Cattolica diocesana ad associazioni e organismi ecclesiali;
 - b) nei modi e nelle forme stabiliti in questo Atto Normativo Diocesano, formula la proposta per la nomina del presidente da parte del Vescovo Diocesano ed elegge gli altri componenti la presidenza;
 - c) designa, su proposta del presidente, i componenti del comitato per gli affari economici;
 - d) delibera i regolamenti per la formazione e il funzionamento degli organi associativi;

- e) attiva i processi formativi della associazione e i documenti di indirizzo per la vita associativa;
- f) cura in particolare la formazione dei responsabili associativi ed educativi;
- g) delibera annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- h) dispone la convocazione della assemblea diocesana a scadenza triennale e la convocazione straordinaria della stessa, quando necessario per rispondere a specifiche particolari esigenze della vita associativa.

Art. 20 La Presidenza Diocesana

1.- La Presidenza Diocesana è formata dal Presidente Diocesano, da quattro Vice-Presidenti (due giovani e due adulti), dal Responsabile e dal Vice-Responsabile dell'Azione Cattolica dei Ragazzi, dal Segretario, dall'Amministratore.

I segretari di Msac e Mlac sono chiamati a partecipare ai lavori della presidenza diocesana ogni qualvolta si trattino argomenti che riguardano situazioni e questioni attinenti al movimento interessato.

2. - Alla presidenza partecipano i sacerdoti Assistenti.

3. - La presidenza diocesana:

- a) promuove lo sviluppo della vita associativa attraverso la partecipazione e la valorizzazione di ogni sua componente ai vari livelli e ne garantisce l'unità;
- b) cura la programmazione organica e coordina l'attività associativa, in attuazione degli obiettivi e delle linee decise dalla assemblea diocesana e nel quadro degli indirizzi e delle decisioni assunte dal consiglio; a tale scopo costituisce, sentito il consiglio, équipe di supporto alla sua attività istituzionale;
- c) cura costanti rapporti di comunione con le comunità ecclesiali e con gli organismi di partecipazione attraverso i quali i Pastori ad esse preposti esercitano il loro ministero;
- d) assicura la stabile collaborazione dell'associazione con le strutture diocesane di coordinamento dell'apostolato dei laici.

Art. 21 Il Presidente Diocesano

Il presidente diocesano promuove e coordina l'attività della presidenza diocesana; convoca e presiede il consiglio diocesano; convoca l'assemblea diocesana; presiede l'assemblea diocesana, ad eccezione di quella elettiva; rappresenta l'Azione Cattolica diocesana sia in ambito ecclesiale, sia in ambito civile, anche per gli effetti giuridici.

Art. 22 Elezione della terna per la nomina del presidente diocesano

1. - Il consiglio diocesano provvede alla formulazione della proposta per la nomina del presidente diocesano, indicando tre nominativi da trasmettere al Vescovo Diocesano, affinché provveda, nell'ambito della terna, alla nomina.

2. - Per la designazione della terna, ogni consigliere indica sull'apposita scheda, nel primo scrutinio, fino a tre nomi e, nei successivi, fino al numero necessario per completare la terna, quando, nei precedenti scrutini, uno o due nominativi non abbiano ottenuto i voti necessari per farne parte. Nei primi tre scrutini è necessaria la maggioranza dei voti dei componenti del consiglio con diritto di voto, mentre, dal quarto scrutinio, è sufficiente il voto della maggioranza dei votanti. Risultano eletti i tre aderenti che hanno riportato le maggioranze richieste ed hanno ottenuto nello scrutinio il maggior numero di voti. In caso di parità si procede al ballottaggio.

3. - Il consiglio diocesano, convocato dal più anziano degli eletti, nella prima seduta dopo l'assemblea diocesana elettiva, costituisce tra i suoi membri la commissione elettorale per dare immediatamente corso alle votazioni per la designazione della terna nominativi. Esaurite le operazioni elettorali, la commissione redige e sottoscrive un apposito verbale che consegna all'Assistente generale per la successiva comunicazione al Vescovo Diocesano.

4. - Se il presidente nominato è consigliere diocesano, gli subentra il primo dei non eletti della sua lista.

Art. 23 Elezione degli altri componenti la presidenza diocesana

1. Il consiglio diocesano, convocato in apposita seduta dal presidente subito dopo la sua nomina da parte del Vescovo Diocesano, elegge gli altri componenti la presidenza diocesana: i due vicepresidenti giovani (preferibilmente un uomo e una donna), i due vicepresidenti adulti (preferibilmente un uomo e una donna), il responsabile e il vice-responsabile dell'Acr, il segretario e l'amministratore.

2. - I membri di presidenza, eccetto il segretario e l'amministratore, sono eletti dal consiglio su proposta di ciascuna delle tre componenti associative. Ad ogni consigliere viene consegnata una scheda per ciascuna componente associativa. Per l'elezione dei membri della presidenza ogni consigliere esprime sulle apposite schede un voto per ogni membro di presidenza da eleggere. Nei primi tre scrutini è necessaria la maggioranza dei componenti del consiglio aventi diritto di voto, mentre, dal quarto scrutinio, è sufficiente il voto della maggioranza dei presenti.

3. - Il segretario e l'amministratore sono eletti dal consiglio su proposta del presidente.

Art. 24 Il comitato dei presidenti parrocchiali

1. - I presidenti parrocchiali, o i loro delegati, costituiscono il comitato dei presidenti parrocchiali, convocato dalla presidenza diocesana almeno una volta all'anno, preferibilmente insieme con il consiglio diocesano.

2. - Il comitato dei presidenti parrocchiali svolge un ruolo propositivo e consultivo per le deliberazioni della presidenza e del consiglio diocesano che riguardano la formazione dei formatori e altre iniziative diocesane.

Art. 25 Norme di funzionamento degli organi collegiali dell'associazione diocesana

1. - Il consiglio diocesano si riunisce di norma almeno sei volte all'anno e svolge i propri lavori sulla base dell'ordine del giorno fissato dalla presidenza diocesana, previamente comunicato.

2. - La presidenza diocesana si riunisce di norma almeno una volta al trimestre. Svolge i propri lavori sulla base dell'ordine del giorno fissato dal presidente e previamente comunicato.

3. - Salvo quanto diversamente disposto dalla normativa statutaria e regolamentare, il consiglio diocesano e la presidenza diocesana sono validamente costituiti con la presenza della maggioranza dei componenti e deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti, in caso di parità prevale il voto del presidente.

4. - Il consiglio e la presidenza diocesana, con apposita deliberazione, possono adottare un regolamento interno per lo svolgimento delle funzioni loro attribuite.

5. - Il consiglio diocesano può cooptare al suo interno una coppia di sposi con voto consultivo per rafforzare l'impegno dell'associazione per la famiglia.

6. - Decade dalla funzione di membro del consiglio diocesano colui che è assente, se non per gravi motivi precedentemente comunicati, a 3 riunioni consecutive. Gli subentra il primo dei non eletti.

TITOLO QUARTO

L'Associazione Parrocchiale e i suoi organi

Art. 26 Gli organi della associazione parrocchiale

Gli organi dell'associazione parrocchiale sono: l'assemblea parrocchiale, il consiglio parrocchiale e il presidente parrocchiale.

Art. 27 L'assemblea parrocchiale

1. - L'assemblea parrocchiale è composta da tutti gli aderenti all'Azione Cattolica Italiana, giovani e adulti, che appartengono all'associazione parrocchiale. I ragazzi sono rappresentati dai loro educatori.

2. - L'assemblea parrocchiale è convocata dal presidente parrocchiale in via ordinaria due volte l'anno per la programmazione della vita associativa, in attuazione delle indicazioni della Azione Cattolica diocesana tenuto conto del piano pastorale della parrocchia e per la verifica del programma.

3. - L'assemblea parrocchiale elegge ogni tre anni il consiglio parrocchiale. Le norme che regolano l'elezione del consiglio parrocchiale sono adottate e rese note dal consiglio diocesano prima della convocazione delle assemblee parrocchiali elettive.

Art. 28 Il consiglio parrocchiale

1. - Il consiglio parrocchiale è composto dal presidente parrocchiale, da due vicepresidenti (un adulto e un giovane), dal responsabile dell'Acr, dai consiglieri parrocchiali eletti, dal segretario e dall'amministratore.

2. - Qualora l'associazione parrocchiale non sia completa, nel consiglio sono rappresentate solo le componenti associative effettivamente costituite.

3. - Su proposta del presidente e con l'approvazione della maggioranza dei consiglieri, il consiglio parrocchiale può essere integrato da componenti cooptati. Tali membri hanno voto consultivo.

4. - Il consiglio parrocchiale, convocato in apposita seduta dal presidente, subito dopo la sua nomina, elegge i vicepresidenti e il responsabile Acr, su proposta del consiglio stesso, e il segretario e l'amministratore, su proposta del presidente.

5. - Il consiglio parrocchiale:

a) promuove lo sviluppo della vita associativa attraverso la partecipazione e la valorizzazione di ogni sua componente ai vari livelli, e ne garantisce l'unità;

b) cura la programmazione organica e coordina l'attività associativa, in attuazione degli obiettivi e delle linee decise dalla assemblea e nel

- quadro degli indirizzi e delle decisioni assunte dalla presidenza diocesana e dal consiglio diocesano;
- c) è responsabile di tutte le attività di formazione che riguardano gli aderenti;
 - d) nomina i formatori dei singoli gruppi di associati per archi di età, che costituiscono il gruppo dei formatori;
 - e) assicura la stabile collaborazione dell'associazione con le strutture di partecipazione ecclesiale;
 - f) contribuisce a costruire rapporti di comunione all'interno della comunità parrocchiale;
 - g) approva annualmente il rendiconto economico e finanziario.

Art. 29 Il presidente parrocchiale

1. - Il consiglio parrocchiale è convocato dal più anziano degli eletti, entro 15 giorni dall'assemblea parrocchiale elettiva, per formulare la proposta di nomina del presidente parrocchiale.

Viene proposto il candidato che raggiunge nelle prime 2 votazioni la maggioranza dei 2/3 dei membri del consiglio. Nella terza votazione è sufficiente la maggioranza dei membri del consiglio.

Qualora il presidente eletto fosse già membro del consiglio, dopo la nomina del Vescovo, sarà sostituito dal primo dei non eletti del settore rappresentato.

2. - Il consiglio parrocchiale formula la proposta per la nomina del presidente parrocchiale, indicando un nominativo da proporre al Parroco e, per suo tramite, al Vescovo Diocesano, a cui compete la nomina.

3. - Il presidente parrocchiale nominato dal Vescovo Diocesano su proposta del Parroco previa indicazione del consiglio parrocchiale:

- a) promuove e coordina l'attività del consiglio stesso che convoca di norma una volta ogni tre mesi;
- b) convoca e presiede l'assemblea parrocchiale;
- c) unitamente al consiglio parrocchiale tiene costanti rapporti con il Parroco;
- d) si fa garante della comunione dell'associazione parrocchiale con l'associazione diocesana e i suoi organi;
- e) rappresenta l'associazione parrocchiale.

4. - Per quanto non espressamente precisato, in riferimento alla vita associativa, si applicano in quanto attinenti, le norme previste dallo Statuto e dal Regolamento di attuazione riferite all'Associazione Nazionale, e le norme del presente Atto Normativo riferite all'Associazione Diocesana.

Art. 30 Il gruppo educatori/formatori

1. - Il consiglio parrocchiale incontra almeno ogni sei mesi il gruppo educatori/formatori dell'associazione parrocchiale, allo scopo di programmare, monitorare e verificare l'attività formativa dell'associazione.

2. - Il consiglio parrocchiale promuove la partecipazione dei formatori a tutte le attività formative diocesane.

TITOLO QUINTO

Promozione Associativa

Art. 31 Organi di supporto diocesani

Allo scopo di favorire un reciproco sostegno tra le associazioni territoriali vicine, di promuovere l'associazione nelle comunità parrocchiali in cui non è presente e di operare più efficacemente sul territorio, l'Azione Cattolica diocesana può dotarsi di due organismi di carattere operativo:

1. - L' équipe diocesana per la promozione;
2. - Il consigliere vicino.

Art. 32 L'équipe diocesana per la promozione

1. - Il consiglio diocesano su proposta della presidenza diocesana costituisce una o più équipes diocesane per la promozione associativa.
2. - L'équipe può essere formata da consiglieri diocesani o altri responsabili e aderenti con le competenze e le disponibilità richieste per una efficace promozione associativa.
3. - I compiti, il metodo e i contenuti di lavoro dell'équipe per la promozione associativa vengono proposti dalla presidenza diocesana e approvati dal consiglio diocesano.
4. - La verifica dell'attività dell'équipe dovrà avvenire in consiglio diocesano almeno una volta all'anno.

Art. 33 I consiglieri vicini

1. - I consiglieri vicini sono quei consiglieri diocesani che ricevono dalla presidenza diocesana il mandato di tenere contatti permanenti con un numero determinato di associazioni parrocchiali per quanto riguarda l'ordinaria attività associativa.
2. - I consiglieri vicini sostengono l'associazione parrocchiale nell'espletamento di compiti istituzionali, nella partecipazione a eventi diocesani, regionali e nazionali, nella promozione di particolari iniziative parrocchiali e interparrocchiali.

TITOLO SESTO

Norme di carattere Amministrativo

Art. 34 Risorse e patrimonio

1. - Le risorse economiche dell'associazione diocesana sono costituite:

- a) dalle quote associative degli aderenti;
- b) dai contributi della Diocesi, dell'associazione Nazionale e degli Enti ed Istituzioni pubbliche e/o private;
- c) dalle liberalità dei privati, aderenti compresi.
- d) da donazioni e lasciti testamentari;
- e) da rimborsi;
- f) da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

2. - Per le erogazioni liberali, le donazioni ed i lasciti testamentari (questi ultimi accettati con beneficio di inventario), il consiglio diocesano delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.

Art. 35 Bilanci

1. - L'esercizio sociale dell'associazione diocesana si chiude il 30 settembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un conto consuntivo.

2. - E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 36 Responsabilità patrimoniale

L'associazione può stipulare polizze assicurative, non superiori a 12 mesi e previa deliberazione del consiglio diocesano, per danni derivanti da responsabilità contrattuali ed extracontrattuali dell'associazione stessa.

Art. 37 La gestione amministrativa

1. - La gestione amministrativa spetta alla presidenza diocesana che ne affida la responsabilità all' amministratore con la collaborazione del comitato per gli affari economici.

2. - Il comitato per gli affari economici è composto dal presidente diocesano, dall'amministratore diocesano che lo presiede, dal segretario e da almeno due componenti individuati per competenza all'interno dell'associazione, proposti, per l'elezione, dal Presidente Diocesano.

3. - Il comitato per gli affari economici svolge funzioni consultive in ordine a:

- a) formazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- b) gestione patrimoniale, economica e finanziaria dell'associazione, nonché delle attività e dei servizi correlati;

c) questioni economiche ed amministrative ad essa sottoposte dall'amministratore.

4. - Il comitato per gli affari economici è convocato dal presidente diocesano almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta il presidente o l'amministratore lo ritengano necessario.

Art. 38 Sedute degli Organi associativi

Di tutte le riunioni degli organi associativi diocesani viene redatto apposito verbale che sarà conservato dalla Segreteria diocesana.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 39 Modifiche dell'Atto Normativo Diocesano

1. - Ogni modifica al presente Atto Normativo Diocesano deve essere approvata dall'assemblea diocesana validamente costituita con la presenza dei due terzi degli aventi diritto e con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto.

2. - Le modifiche all'Atto Normativo Diocesano diventano efficaci a seguito della favorevole valutazione di conformità con la normativa statutaria e regolamentare, espressa dal consiglio nazionale dell'Azione Cattolica secondo la procedura prevista dal Regolamento Nazionale.

3. - L'Assemblea diocesana conferisce al Consiglio diocesano il mandato di recepire le eventuali integrazioni e modifiche richieste dal Consiglio Nazionale all'Atto Normativo approvato dall'Assemblea stessa.

Art. 40 Scioglimento

In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio residuo dell'associazione è devoluto ad altro Ente con finalità analoghe.

Art.41 Norma di rinvio

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Atto Normativo Diocesano, si fa riferimento allo Statuto dell'Azione Cattolica Italiana, al Regolamento nazionale di attuazione, ai regolamenti diocesani nonché alle norme del Codice civile, delle altre leggi in materia di associazioni e del Codice di Diritto Canonico.